



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ 156

del 08.06.2018

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 1192/08. Aggiornamento autorizzazione regionale n. Determinazione n. DR4/27 del 02.03.2012 e voltura parziale della stessa da: "TERRA VERDE S.R.L. - C.F./P.I. 02202380685 a TERRAVERDE ENERGY S.R.L. - C.F./P.I. 02202380685.

Sede Legale: Via dell'Industrie 10, Loc. Piano di Sacco - 65013 Città Sant'Angelo (PE)

Sede Operativa: Via dell'Industrie 10, Loc. Piano di Sacco - 65013 Città Sant'Angelo (PE)

Coordinate geografiche Lat. 42° 29' 15,7" Long. 14° 01' 05,5"

Operazioni: R13-R3-R1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il titolare della Società Terra Verde S.r.l.:

- con nota del 07.11.2017, acquisita agli atti del S.G.R. in pari data, al prot. n. 283757, ha comunicato una variante all'impianto autorizzato con inserimento comparto di pellettizzazione;
- con nota del 27.02.2018, acquisita agli atti del S.G.R. in data 02.03.2018 al prot. n. 61174/18 ha inoltrato istanza di volturazione della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012, solo per le operazioni R13/R3 a TERRAVERDE ENERGY S.R.L.;
- con nota del 27.02.2018, acquisita agli atti del S.G.R. in data 01.03.2018 al prot. n. 0059507/18, ha trasmesso istanza di proroga di attivazione della Fase R1 di cui alla D.D. n. DR4/27 del 02.03.2017, fase che rimarrebbe in capo a Terra Verde S.r.l. sino al completamento dell'opera;

VISTA la documentazione relativa alla Società Terra Verde Energy S.r.l. con particolare riguardo a:

- a) dichiarazione sostitutiva attestante possesso dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007, resa dal legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs n. 159/2001 e s.m.i.;
- c) atto notarile di affitto di azienda con obbligo d'acquisto registrato a Pescara il 23.10.2017 al n. Rep. 10407 serie 1T, dal quale si evince che la Società Terra Verde Srl concede in affitto con obbligo di acquisto in capo alla Società Terra Verde Energy S.r.l. C.F. - P.IVA 02202380685, l'azienda corrente in Città Sant'Angelo (PE), Località Piano di Sacco, alla Via delle Industrie, n. 10, limitatamente l'esercizio dell'attività di trattamento e gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R13 - R3 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la nota di chiarimenti alla istanza di voltura del 27.02.2018, in particolare il termine del 31.01.2018 e la condizione risolutiva apposta nell'atto pubblico a pena di decadenza sono stati tacitamente prorogati sino al provvedimento di voltura dell'autorizzazione;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L. 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

- l'art. 196 "Competenze delle Regioni";

– l'art. 208 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”*;

RICHIAMATA la L.R. 23.01.2018, n. 5 *“Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”*;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con legge 11.08.2014, n. 116;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n° 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo - entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”*;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”*, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 del 30.07.2010;

VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008”*;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n. 194 avente per oggetto: *“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”* pubblicato nella G.U. – Serie generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrata in vigore del provvedimento 08.10.2005;

VISTI il DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATO il D.P.R. 15.07.2003, n° 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007 *“D.Lgs 3.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”* e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 – Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 621 del 27.10.2017 che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010 "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007";

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/75 dell'11/05/2017 avente ad oggetto: "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016 – Gestione ed utilizzo dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo. Attività inerenti l'applicativo O.R.S.O. 3.0: modalità, contenuti e tempistiche";

RICHIAMATA la D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 inerente: "Autorizzazione regionale alla realizzazione e la gestione di un impianto recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R13 – R3 e R1 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", in particolare il sopracitato provvedimento, autorizza la realizzazione e gestione di due linee:

- a) una linea per la produzione di CDR/CSS, allo stato attuale già realizzata ed operativa, avente capacità di trattamento massimo di 35.000 t/anno;
- b) una linea di recupero energetico, da realizzarsi, atta al trattamento di massimo 10.000 t/anno del CDR/CSS prodotto;

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/227 del 6.10.2016 della Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Gestione dei Rifiuti e la successiva comunicazione del 10.11.2016 n. prot. RA/0090133/16, che sono provvedimenti a parziale e temporanea riforma della autorizzazione regionale n. DR4/27 del 02.03.2012;

VISTO che con nota del 30.05.2017 prot. 0008994, il Comando dei VV.FF. a seguito del rilascio dell'Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antincendio e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/11) ha indicato i quantitativi autorizzati all'interno dell'attività di Società TERRA VERDE S.R.L. che qui di seguito si riporta:

TIPO COMB. AREA	R13	CDR/CSS
ESTERNO – LATO EST	3.120 t	1.674 t
ESTERNO – LATO SUD	1.060 t (*)	-
INTERNO	420 t	300 t
TOTALE	4.600 t	1.974 t

(*) i quantitativi dello stoccaggio R13 Lato Sud sono stati ridotti a 1.060 t rispetto a 1.641 t richiesti, per garantire una distanza di protezione di 4 m lato Ovest, una distanza di protezione di 4 m lato Sud e una distanza di sicurezza interna di 10 m con il locale gruppo di pompaggio della rete idrica antincendio;

PRECISATO che riguardo alla tabella allegata alla nota del Comando VV.FF. di Pescara sopra citata, l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012, è autorizzato per le potenzialità istantanee complessive pari a 6.574 tonnellate, per una potenzialità di recupero di materia pari a 25.000 t/a (operazioni R13-R3) e per una potenzialità di recupero di energia pari a 10.000 t/a (operazioni R13-R3-R1);

ESAMINATA la documentazione a corredo della variante di cui sopra, consistente in una Relazione tecnica descrittiva datata novembre 2017 ed elaborati grafici, nonché i documenti trasmessi ad integrazione e parziale

sostituzione della documentazione precedentemente trasmessa con la citata nota del 07.11.2017, il SGR ha ritenuto la variante di che trattasi non sostanziale e con nota del 22.11.2017 prot. n. 0298449/17 ha concesso il nulla osta per l'attivazione della variante comunicata;

RICHIAMATA la nota del 07.02.2018 prot. n. 003600/18, con la quale il SGR avendo preso atto delle controdeduzioni e delle precisazioni inoltrate dal Comando dei VV.FF. di cui sopra, ed essendo venuti meno i presupposti di legge, ha comunicato alla Società la chiusura del procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell'art. 208, co. 13, lett. a), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45, co. 16, lett. b) relativo al provvedimento di diffida del 26.07.2016, prot. n. RA/173010;

RICHIAMATA l'istanza di voltura sopra citata dalla quale si evince che in capo alla Società TERRA VERDE S.R.L. rimangono SOLO le operazioni R1, SINO al completamento dell'opera, così come già autorizzata e con le prescrizioni indicate, avendo la stessa, già sottoscritto un contratto con il fornitore, predisposto dei presidi per l'antincendio e la gestione delle acque meteoriche e, soprattutto, avendo comunicato al GSE la volontà di beneficiare delle tariffe incentivanti per il quale è autorizzato il tutto, naturalmente, sino all'avvio dell'impianto del gassificatore; mentre le operazioni R13-R3 a seguito dell'atto di voltura vengono autorizzate in capo alla Società TERRA VERDE ENERGY S.R.L.;

VISTO che con nota del 06.03.2018 prot. n. 0063809/18 il SGR, nel prendere atto delle motivazioni esposte dalla Società Terra Verde S.r.l., e in particolare tenuto conto dei termini indicati all'art. 45 co.7 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., e con riferimento agli atti sin qui assunti dal S.G.R. e al contenzioso amministrativo instauratosi, ha accolto la richiesta sopra citata autorizzando che le operazioni R1 avvengano entro e non oltre la data del 09.09.2019;

VISTA la relazione tecnica descrittiva datata novembre 2017, citata in premessa, dalla quale si evince che lo scarico delle acque meteoriche è previsto avvenga nella fognatura a servizio della zona industriale, utilizzando le condotte esistenti, alle quali recapita la rete idrica di nuova realizzazione nell'area di intervento;

RICHIAMATA la documentazione inerente le garanzie finanziarie prestabili agli Enti a garanzia dell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti:

- polizza fideiussoria n. FG1600506 della Società Fin Gioia Spa (durata garanzia dal 28.04.2016 al 28.04.2019);
- nota del 24.05.2016, al prot. n. RA/117360 con la quale il SGR ha accettato con riserva, il contratto di garanzia della predetta polizza, ritenendo di dover acquisire documentazione attestante la circolare della Banca prot. n. 291073 dell'11.04.2016m, relativa al procedimento d'iscrizione della Soc. Fin Gioia Spa nel nuovo Albo (ex art. 106 TUB);
- nota del 28.04.2017, acquisita gli atti del SGR in data 02.05.2017 prot. n. 0114788/17, con la quale la Società Terra Verde Srl ha riferito che ha stipulato un nuovo contratto con la Company Insurance Nadejda emesso nei confronti della Regione Abruzzo a far data del 28.04.2017, allegando una comunicazione da parte del broker della compagnia assicuratrice di avvenuto pagamento del premio;
- nota del 07.08.2017 prot. n. 0209182/17, con la quale il SGR ha ritenuto non conforme il contratto fideiussorio, n. 171500311000329, emesso dalla NADEJDA Insurance Company con sede a Sofia (Bulgaria), alle vigenti normative definite all'art. 106 TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010, e pertanto ha intimato e diffidato la Società Terra Verde Srl a rientrare con effetto immediato, nell'ambito delle disposizioni nel provvedimento autorizzativo n. DR4/27 del 02.03.2012, assegnando 10 giorni per inoltrare eventuali controdeduzioni;
- nota del 09.08.2017, acquisita al prot. regionale in pari data al prot. n. 0212203/17, con la quale la Società Terra Verde srl in riscontro alla diffida sopra citata, ha trasmesso proprie controdeduzioni in particolare ha precisato che le polizze emesse nei periodi antecedenti sono valide ed efficaci, chiedendo infine la rettifica della nota del 07.08.2017;
- con nota del 16.04.2018 prot. regionale n. 0108336/18, sono state accettate le polizze fideiussorie prodotte dalla Società Terra Verde Srl, e in data 30.04.2018 sono state restituite. Nella medesima nota si è precisato che l'ultimo contratto ha la validità pari ad un anno dalla data di sottoscrizione, con scadenza 01 maggio 2018;
- in data 30.04.2018 al prot. regionale n. 0123069/18 è pervenuta una mail con la quale la Società Terra Verde Srl ha preannunciato un nuovo documento cartaceo;

- in data 9 maggio 2018 la Società ha trasmesso una mail allegando la comunicazione del broker, ed è in attesa di entrare in possesso dell'originale cartaceo da depositare;

VISTO che la Società TERRA VERDE S.R.L. affittuaria dell'attività si è impegnata a volturare le garanzie finanziarie fornendo anche nuova polizza a fronte del provvedimento di voltura della D.D. n. DR4/27/12;

PRECISATO pertanto che, per effetto dell'atto di fitto di azienda sopra citato, sussistono e agiscono all'interno dell'impianto sito in località Piano di Sacco nel Comune di Città Sant'Angelo due soggetti, si ritiene di dover aggiornare la D.D. n. DR4/27/12, al fine di includere quanto successivamente riportato:

- a) volturare parzialmente la D.D. n. DR4/27/12 per le operazioni R13-R3 alla Società TERRA VERDE ENERGY S.R.L.;
- b) relativamente alle operazioni di gestione R1, permangono gli effetti della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012, mantenendo l'intestazione a favore di TERRA VERDE S.R.L., sino all'acquisito sancito nel contratto datato 23.10.2017;
- c) nuovi termini di attivazione della Fase R1 (esercizio entro e non oltre il 09.09.2019);
- d) inserire per effetto del nulla osta alla variante non sostanziale sopra richiamata, una nuova planimetria e tavole da allegare al presente provvedimento;
- e) inserire una Tabella dei codici CER aggiornata con l'indicazione delle potenzialità istantanee di stoccaggio autorizzate a seguito del CPI ottenuto in data 20.03.2017;
- f) richiamare il QRE *Quadro Riassuntivo delle Emissioni*, datato 16.12.2009, concernente le caratteristiche descrittive delle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto, sia per le operazioni R13/R3 oggetto del presente provvedimento che per le operazioni R1 che si rinvia ad altro provvedimento (n. 3 pagine);
- g) fare salve ulteriori condizioni e prescrizioni gestionali già inserite nella D.D. n. DR4/27/12 che qui si intendono richiamate;
- h) prescrivere la trasmissione di un rapporto di qualità ambientale, con riferimento ai contenuti della D.G.R. n. 460/16, riferito all'intero sito autorizzato;

RICHIAMATO l'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995 "*Sorveglianza radiometrica*";

RICHIAMATO il "*Codice Antimafia*" di cui al D.Lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con D.G.R. n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e s.m.i.;


VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di **PRENDERE ATTO**:
 - 1.1 della variante comunicata con nota del 07.11.2017, citata in premessa, consistente nell'inserimento di un comparto di pellettizzazione all'interno dell'impianto già autorizzato, di cui al nulla osta del SGR datato 22.11.2017;
 - 1.2 dell'istanza di proroga di attivazione della Fase R1 di cui alla D.D. n. DR4/27 del 02.03.2017;
 - 1.3 dell'avvenuta trasformazione per conferimento d'azienda della Ditta individuale da: "Società TERRA VERDE S.R.L." a "Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L.";
- 2) di **VOLTURARE** parzialmente la titolarità della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 per le sole operazioni R3-R13 cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i da: "Società TERRA VERDE S.R.L." - CF/PI 02382420699" a "Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L. - CF/PI 023824206993";
- 3) di **PRECISARE** pertanto che per effetto dell'atto di fitto di azienda con obbligo di acquisto, citato in premessa, sussistono e agiscono all'interno dell'impianto sito in località Piano di Sacco nel Comune di Città Sant'Angelo due soggetti;
- 4) di **APPROVARE** il progetto di variante di cui al punto precedente 1.1 in conformità degli elaborati tecnici e tavole progettuali di seguito elencati datati novembre 2017:
 - 4.1 Relazione tecnica descrittiva;
 - 4.2 Planimetria Generale - scala 1:200; (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
 - 4.3 Stato di Progetto Layout - Pianta - scala 1:100; (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- 5) di **AUTORIZZARE** la Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L. alla realizzazione e gestione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell'impianto di cui al precedente punto 4) fasi gestionali di cui all'Allegato C della parte IV del T.U.A. (R12 e R13) nella nuova configurazione impiantistica;
- 6) di **PRECISARE** pertanto che le operazioni R1 così come già autorizzate con D.D. n. DR4/27/12 e con le prescrizioni indicate, rimangano in capo alla Società TERRA VERDE S.R.L., avendo la stessa già sottoscritto un contratto con il fornitore, predisposto dei presidi per l'antincendio e la gestione delle acque meteoriche e, soprattutto, avendo comunicato al GSE la volontà di beneficiare delle tariffe incentivanti per il quale è autorizzato il tutto;
- 7) di **STABILIRE**, visto l'istanza di proroga citata in premessa datata 27.02.2018, e tenuto conto dei termini indicati all'art. 45, co.7 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., nonché gli atti assunti dal SGR e al contenzioso amministrativo instauratosi, che l'avvio dell'esercizio delle operazioni R1 per la linea di recupero energetico, atta al trattamento di massimo 10.000 t/anno del CDR/CSS prodotto presso l'impianto avvenga entro e non oltre la data del 09.09.2019;
- 8) di **RISERVARCI**, all'acquisito da parte della Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L. della fase R1, di aggiornare il provvedimento con la stesura di una nuova autorizzazione;
- 9) di **STABILIRE** che validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
- 10) di **CONFERMARE** le potenzialità già autorizzate con D.D. n. DR4/27/12 presso l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare potenzialità di recupero di materia pari a 25.000 t/a (operazioni R13-R3) e potenzialità di recupero di energia pari a 10.000 t/a (operazioni R13-R3-R1), per un totale di 35.000 t/a;
- 11) di **STABILIRE** che i Codici CER gestibili presso l'impianto sono indicati nelle sottoindicate Tabelle, secondo quanto esposto e riepilogato nello schema di flusso relativo alle aree di seguito elencato:



Impianto di recupero energetico autorizzato per 10.000 t/a non attivo

- 12) di **AUTORIZZARE** la gestione delle sottoindicate tipologie di rifiuto, da avviare le operazioni di recupero R13-R3 e R1 (come da allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006):

CER	Descrizione	Operazioni di recupero	R13	R3	R1
			Potenzialità annua (t)	Potenzialità annua (t)	Potenzialità annua (t)
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R1 - R3 - R13	35.000	35.000	10.000
030101	scarti di corteccia e sughero	R1 - R3 - R13			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R1 - R3 - R13			
030199	rifiuti non specificati altrimenti	R1 - R3 - R13			
070213	rifiuti plastici	R1 - R3 - R13			
070299	rifiuti non specificati altrimenti	R1 - R3 - R13			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R1 - R3 - R13			
150101	imballaggi in carta e cartone	R1 - R3 - R13			
150102	imballaggi in plastica	R1 - R3 - R13			
150103	imballaggi in legno	R1 - R3 - R13			
150105	imballaggi in materiali compositi	R1 - R3 - R13			
150106	imballaggi in materiali misti	R1 - R3 - R13			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R1 - R3 - R13			
160103	pneumatici fuori uso	R1 - R3 - R13			
160119	plastica	R1 - R3 - R13			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R1 - R3 - R13			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R1 - R3 - R13			
170201	legno	R1 - R3 - R13			
170203	plastica	R1 - R3 - R13			
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R1 - R3 - R13			
191201	carta e cartone	R1 - R3 - R13			
191204	plastica e gomma	R1 - R3 - R13			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R1 - R3 - R13			
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R1 - R3 - R13			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti)	R1 - R3 - R13			

CER	Descrizione	Operazioni di recupero	R13	R3	R1
			Potenzialità annua (t)	Potenzialità annua (t)	Potenzialità annua (t)
	prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				
200101	carta e cartone	R1 - R3 - R13			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R1 - R3 - R13			
200139	plastica	R1 - R3 - R13			
200203	altri rifiuti non biodegradabili	R1 - R3 - R13			
200301	rifiuti urbani non differenziati	R1 - R3 - R13			

Tabella 3-1 - *Elenco rifiuti conferiti all'impianto*

CER	Descrizione	Stato fisico	Attività
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104*)	Palabile non polverulento	D.T.
190114	Ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce 190113*	Solido polverulento	D.T.
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti), prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	Solido non polverulento	D.T.
191202	Metalli ferrosi	Solido non polverulento	D.T.

Tabella 3-2 - *Elenco rifiuti in uscita*

I prodotti della fase intermedia relativa alla produzione del CDR/CSS, saranno identificati come segue:

- CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti), classificato CER 191210, purché avente le caratteristiche di cui al DMA 05 Febbraio 1998, Allegato 2, Suballegato 1, par. 1.2, così come modificato ed integrato dal DM 186/2006.
- CSS (Combustibile Solido Secondario), non rientrante nella classificazione dei rifiuti, purché conforme ai requisiti previsti nella bozza di norma tecnica elaborata dallo Stato Italiano, sulla scorta dei contenuti della norma UNI EN 15359, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 Giugno 2006.

In mancanza di tali requisiti, il materiale in uscita dalle linee di trattamento, potrà venire riprocessato in testa all'impianto, al fine di consentirne l'adeguamento alle specifiche previste dalle norme vigenti, oppure avviato al trattamento presso impianti esterni; in tal caso l'area di stoccaggio di tale materiale non conforme, sarà gestita come deposito temporaneo.

- 13) di **STABILIRE**, che i limiti di potenzialità istantanea di stoccaggio R13 nelle aree autorizzate (6.574 tonnellate totali), giusta nota del Comando dei V.V.F.F. datata del 30.05.2017 prot. n. 0008994, sono qui di seguito descritti:

TIPO COMB. AREA	R13	CDR/CSS
ESTERNO – LATO EST	3.120 t	1.674 t
ESTERNO – LATO SUD	1.060 t (*)	-
INTERNO	420 t	300 t
TOTALE	4.600 t	1.974 t

(*) i quantitativi dello stoccaggio R13 Lato Sud sono stati ridotti a 1.060 t rispetto a 1.641 t richiesti, per garantire una distanza di protezione di 4 m lato Ovest, una distanza di protezione di 4 m lato Sud e una distanza di sicurezza interna di 10 m con il locale gruppo di pompaggio della rete idrica antincendio;

- 14) di **CONFERMARE** il QRE *Quadro riassuntivo delle Emissioni*, datato 16.12.2009, sia per le operazioni R13/R3 oggetto del presente provvedimento che per le operazioni R1 che si rinvia ad altro provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (n. 3 pagine);
- 15) di **PRESCRIVERE** che Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L. comunichi preventivamente l'inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto;
- 16) di **PRESCRIVERE** alla Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L.:
- 16.1 data di avvio nella nuova configurazione impiantistica conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni già impartite dall'Ausl di Pescara con nota prot n. 41446 del 18.10.2011 e dall'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara di cui alla nota del prot. n. 6881 del 01.11.2011, richiamate nella D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012;
 - 16.2 l'invio di un rapporto di qualità ambientale, con riferimento ai contenuti della D.G.R. n. 460/16 riferito all'intero sito autorizzato, da trasmettere a tutte le Amministrazioni competenti per territorio entro 30 giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
 - 16.3 la trasmissione di tutta la documentazione relativa allo scarico delle acque meteoriche al SGR, alle Amministrazioni competenti per territorio e all'A.R.A.P.;
 - 16.4 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie;
 - 16.5 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
- 17) di **DISPORRE** che entro 6 mesi (sei) dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
 - la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
 - le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

- 18) di **PRESCRIVERE** che la Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L. provveda ad inviare il certificato di collaudo dell'impianto anche al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto;
- 19) di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
- a) accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - b) in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
 - c) i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;
- nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
- 20) di **PRESCRIVERE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 21) di **RICHIAMARE** la Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L. interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di quanto altresì riportato nel provvedimento regionale n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e nella D.G.R. n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010;
- 22) di **RICHIAMARE** la Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L. all'osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*" e s.m.i.;
- 23) di **FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione dei Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – "*Codice Antimafia*";
- 24) di **PRESCRIVERE**, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:
- di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;
 - di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;

- di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
 - di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;
- 25) di **OBBLIGARE** la Società TERRAVERDE ENERGY S.R.L. beneficiaria del presente provvedimento, al possesso di idonea polizza fidejussoria per tutto il periodo dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;
- 26) di **STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/1/2007, n. 45 e s.m.i.;
- 27) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 28) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Società beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 29) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Città Sant'Angelo (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, al Comando VV.FF. di Pescara;
- 30) di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 31) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione dei Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco Famoso)

[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco GERARDINI)

[Firmato digitalmente]